



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

| | | |
|--------------------|----------------|-------------------------|
| CARLA MENICHETTI | - Presidente - | Sent. n. sez. 1866/2018 |
| GABRIELLA CAPPELLO | | UP - 09/10/2018 |
| VINCENZO PEZZELLA | - Relatore - | R.G.N. 11898/2018 |
| ALESSANDRO RANALDI | | |
| FRANCESCA PICARDI | | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 16/03/2016 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA

che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di ROMA difensore delle parti civili (omissis), (omissis) e (omissis); l'avvocato chiede venga dichiarata l'infondatezza dei ricorsi, con conseguente conferma della sentenza impugnata anche per le statuizioni civili, come da conclusioni scritte depositate in udienza unitamente alla nota spese, alle quali si riporta.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di ROMA in difesa di (omissis), che insiste per l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di ROMA in difesa di (omissis) (omissis) che chiede l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata.

stoccaggio dei materiali sabbiosi-ghiaiosi, attraverso controlli e ordini di servizio, in modo da garantire che l'utilizzo dei trasporti sull'area di stoccaggio secondario avvenisse in sicurezza (art.52, 2° comma lett. a e b D.L.vo 624/96),

((omissis) , quale sorvegliante dei lavori in parola, non provvedendo a sospendere l'esecuzione dei lavori che non si svolgevano in sicurezza (art.7 DPR n.128/59);

consentivano che (omissis) , intento a depositare materiale inerte presso l'area di stoccaggio secondaria della cava gestita dalla soc. (omissis) S.R.L., scaricandolo dal proprio autocarro Fiat 330-35 targato (omissis) , avvicinandosi eccessivamente al ciglio dell'area di stoccaggio, facesse franare, sotto il peso del mezzo, la parte del ciglio interessata, ciò a causa della forte inclinazione della scarpata, interessata tra l'altro da aggrottamenti e dissesti gravitativi, con conseguente precipitazione e ribaltamento dell'autocarro, all'interno del quale l' (omissis) stava lavorando, trovandovi la morte.

In (omissis)

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei propri difensori di fiducia, ciascuno con proprio atto, (omissis) e (omissis) , deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

- (omissis)

Con il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in quanto ritiene che il giudice di appello pur partendo da un'esatta ricostruzione della causa del sinistro, riconduca in maniera illogica ed erronea la responsabilità della stessa alla (omissis), quale datore di lavoro.

La sentenza impugnata - si duole la ricorrente - assume che il comportamento dell' (omissis), in ragione delle mansioni e della tipologia dei luoghi e dell'attività, non possa considerarsi anomalo ed imprevedibile, senza però supportare tale affermazione con adeguata motivazione, anzi omettendo qualsiasi argomentazione sulle procedure operative svolte dalla vittima e sulla sua capacità ed esperienza. Su tali circostanze, invece, si era ampiamente soffermato il giudice di primo grado evidenziando l'assoluta ingiustificabilità della manovra compiuta dall' (omissis) nell'ambito del contesto in cui operava.

Il tribunale aveva evidenziato che lo scarico del materiale avveniva su un piazzale posto sulla sommità di una collinetta e che i mezzi giunti in retromarcia per lo scarico procedevano in direzione della scarpata fino ad arretrarsi ad una distanza non inferiore ad otto metri dal ciglio, per poi effettuare lo scarico.

lavoro. Inoltre i giudici di appello disattendono le considerazioni del consulente di parte, escludendo che l'attività dell'^(omissis) potesse essere ricondotta nell'ambito di operatività della scheda "Movimentazione materiali" del DSS, in quanto tale scheda si riferisce alla sola attività di carico, nulla specificando sullo scarico di materiale. Così come viene ritenuto per la sezione del DSS rubricata "stoccaggio del materiale e carico sul camion" nel quale non sono considerate né l'attività di scarico né il rischio di caduta dal ciglio dell'area di stoccaggio. Tali conclusioni, però, sarebbero smentite dalle risultanze probatorie, emerse inequivocabilmente nel giudizio di primo grado e totalmente ignorate dal giudice d'appello.

Si sostiene che, in realtà, come emerso dall'istruttoria, la ^(omissis), in veste di datore di lavoro, aveva adottato un DSS contenente le necessarie prescrizioni per lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività produttive della cava, avvalendosi della collaborazione del ^(omissis), responsabile del servizio prevenzione e protezione e direttore dei lavori.

Proprio con riferimento all'attività svolta dall'^(omissis), in ricorso si sottolinea che il consulente della difesa aveva evidenziato l'esistenza nel DSS della scheda "movimentazione materiale", che individuava espressamente, quale rischio grave, alto e probabile, il cedimento del fondo stradale con conseguente ribaltamento dell'automezzo e pericolo per l'autista e per gli operai. Il ^(omissis) aveva curato l'ordine di servizio del ^(omissis), costituente parte integrante del DSS e specificamente volto a prevenire i rischi evidenziati nella scheda indicata.

Tale ordine imponeva che le operazioni di scarico del materiale avvenissero ad una distanza di almeno 8 metri dal ciglio della scarpata, al fine di assicurare lo svolgimento delle operazioni di scarico in sicurezza e inibire il rischio di caduta nella scarpata.

Pertanto, a fronte della univocità del predetto compendio probatorio, il giudizio della Corte capitolina sull'inadeguatezza del DSS per l'omessa valutazione del rischio di ribaltamento del mezzo impegnato nelle attività di scarico, non può che essere frutto di una parziale analisi delle risultanze istruttorie, che ha assolutamente tralasciato l'esistenza dell'ordine di servizio richiamato.

La ricorrente evidenzia, inoltre, un ulteriore vizio della motivazione laddove illustra i vari processi produttivi, in più occasioni chiamati in causa per ribaltare le conclusioni del Tribunale sulla adeguatezza del DSS.

La Corte distrettuale afferma infatti che le mansioni dell'^(omissis) non potevano essere ricondotte fra quelle previste dalla scheda del DSS, introducendo un confronto fra le mansioni dell'^(omissis) e l'attività di coltivazione, prevista dal documento di prevenzione in relazione al pericolo di ribaltamento.

Tali dati, unitamente alla circostanza che l'^(omissis) lavorava da anni per conto della ^(omissis), risultando certamente conoscitore dei luoghi ed esperto nelle peculiari manovre richieste dall'attività produttiva svolta, erano stati correttamente valorizzati dal primo giudice con una linearità logico-giuridica che la decisione di appello ignora disattendendone le conclusioni senza argomentazioni contrarie.

Aggiunge la ricorrente che il tribunale, senza accantonare la circostanza che i lavoratori non avessero concretamente visionato e letto l'ordine di servizio ~~l'aveva~~, nel suo percorso motivazionale l'aveva superata con il dato probatorio dirimente, incentrato sul fatto che i contenuti dell'ordine di servizio erano noti a tutti i trasportatori, a prescindere dal fatto che questi lo avessero effettivamente letto e visionato al momento della sottoscrizione.

Il giudice del gravame, invece, pur di affermare la mancata consapevolezza da parte dell'^(omissis) del DSS e delle misure di sicurezza, fonderebbe il proprio convincimento sulla base di meri sospetti, incorrendo in un grave errore metodologico e in un conseguente vizio di motivazione.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione con riferimento all'analisi delle misure di sicurezza predisposte dalla ^(omissis) a tutela dei rischi sottesi all'attività affidata all'^(omissis).

Sul punto la corte di appello affermerebbe la totale assenza sul luogo del sinistro di presidi di sicurezza mobili e fissi, senza considerare la capacità preventiva e dissuasiva della distanza di sicurezza imposta dall'ordine di servizio sopra ricordato e insistendo sull'esistenza di una responsabilità del datore di lavoro conseguente all'omessa predisposizione delle misure di sicurezza.

Le conclusioni della corte di appello sarebbero, secondo la tesi sostenuta in ricorso, del tutto illogiche e contraddittorie, in quanto gli stessi strumenti di cui la Corte d'appello censura l'assenza non avrebbero certamente garantito la sicurezza pretesa, come ampiamente affermato dal Tribunale con un'attenta analisi dell'istruttoria dibattimentale dalle quale era emerso che tutte le misure invocate dal giudice d'appello fossero inidonee a porre rimedio alla manovra errata dell'^(omissis), oltre che incompatibili rispetto alla attività produttiva svolta. Tanto è vero che il primo giudice aveva dichiarato l'inesigibilità di una loro adozione nel caso concreto e la loro inadeguatezza a impedire eventi analoghi a quello in esame.

La ricorrente insiste nella necessità del rispetto della distanza di 8 metri dal ciglio e nella facilità del rispetto da parte lavoratore di tale prescrizione attraverso l'utilizzo degli specchietti retrovisori, evidenziando che l'assenza di segni di frenata e il rinvenimento della retromarcia ingranata sarebbero indice del mancato avvio della procedura di scarico.

Non sarebbe, infatti ragionevole chiedere al datore di lavoro di prestare una continua sorveglianza sull'esecuzione di ogni attività e sul rispetto delle disposizioni antinfortunistiche, e di affiancare un preposto a ogni singolo lavoratore impegnato in mansioni richiedenti la prestazione di una sola persona ovvero di organizzare il lavoro in modo tale da moltiplicare verticalmente i controlli fra i dipendenti.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 40 e 41 cod. pen.

La ricorrente lamenta la mancata applicazione del combinato disposto degli artt. 40 e 41 cod. pen., atteso il mancato riconoscimento dell'interruzione del nesso di causalità fra le condotte ascritte agli imputati e l'evento, dovuta proprio all'esorbitanza dell'azione dell'(*omissis*).

Ancora una volta fa riferimento all'abnormità della condotta del lavoratore, rilevando l'errato convincimento della corte distrettuale sull'assenza di anomalie nella condotta dell'(*omissis*), mentre dall'istruttoria dibattimentale sarebbe emersa l'esorbitanza della manovra compiuta rispetto al processo produttivo.

La ricorrente sottolinea nuovamente che il DSS avesse previsto il rischio di ribaltamento nonché l'esistenza dell'ordine, conosciuto dai dipendenti, di non avvicinarsi a più di 7/8 metri e l'idoneità di tale misura, con un corretto utilizzo degli specchietti retrovisori esterni, a fronteggiare il pericolo di caduta.

Tali elementi sarebbero stati correttamente valutati dal primo giudice, mentre il giudice di appello non si sarebbe avveduto della circostanza che il lavoratore aveva alterato completamente la procedura di scarico spingendosi a una distanza non richiesta e non avendo azionato il meccanismo per effettuare lo scarico, verosimilmente intenzionato a effettuarlo direttamente lungo la scarpata. Condotta questa mai richiesta e mai effettuata dai lavoratori, a prescindere dal fatto che esistesse o meno nei pressi della collinetta la pala per livellare il materiale sabbioso.

Aggiunge che in quella mattinata nel piazzale vi erano stati due soli scarichi e che, quindi, lo spazio per il posizionamento dei mezzi era ampio e non vi era nessuna necessità di effettuare una manovra rischiosa.

Inoltre, il provvedimento impugnato non avrebbe minimamente valutato la comprovata esperienza del lavoratore e la sua perfetta conoscenza dei luoghi di lavoro e della manovra da compiere sulla sommità della collina, per essere stata la stessa reiterata in molteplici occasioni lavorative.

Pertanto, conclude che la manovra compiuta dall'(*omissis*) non può essere ritenuta coerente e prevedibile rispetto all'attività produttiva, integrando, invece, gli estremi delle condotte lavorative c.d. "esorbitanti", ritenute idonee ad escludere la responsabilità del datore di lavoro in materia di sinistri.

Tali circostanze escluderebbero, sostiene il ricorrente, la stessa contestazione, fondata su un asserito crollo del ciglio dell'area di stoccaggio, con frana causante la caduta del mezzo.

In tal senso non sarebbe emersa nessuna prova, anzi sarebbe stata acquisita la prova contraria della inesistenza degli asseriti "aggrottamenti e dissesti gravitativi".

Rileva ancora il ricorrente che dalla rinnovazione della istruttoria dibattimentale in riferimento ai due ispettori minerari, (omissis) e (omissis), non sarebbe emersa alcuna differenza rispetto alla precedente deposizione pienamente confermata, relativamente alla assoluta sufficienza della distanza prevista per lo scarico del materiale degli autocarri. Gli ispettori minerari hanno poi confermato di non aver elevato contravvenzione alcuna né altre pretese violazioni, entrambi facendo riferimento o ad una "sorveglianza più attiva" o a segnalazioni efficaci, ed escludendo la possibilità di porre in essere presidi fissi.

Aggiunge quindi il (omissis) che la stessa logica impone che eventuali presidi mobili non possano impedire il passaggio di un mezzo, procedente a velocità sostenuta, senza freni e con la marcia indietro ingranata al momento del precipitare.

Rileva che le difese degli imputati avrebbero richiesto, sia in sede di indagine che di udienza preliminare, e, subordinatamente, anche in appello, procedersi all'esame del mezzo, ritrovato con la retromarcia inserita e il cassone non ribaltato, del quale non si conosce né lo stato di funzionamento, né l'esistenza di guasti.

Pertanto, assolutamente erronea sarebbe stata l'applicazione delle norme in tema di responsabilità, dal momento che è stata riconosciuta la sussistenza di un "autonomo contributo causale" del (omissis), cui sono stati attribuiti dei comportamenti, frutto di mere ipotesi, assolutamente non risultanti, ma, al contrario, negati, se non assolutamente contestati.

Il (omissis), si precisa, rivestiva la carica di direttore dei lavori, che, come tale, non ha alcun obbligo di costante presenza in loco, rimessa al sorvegliante, mentre sarebbe certa la predisposizione dell'ordine di servizio, riconosciuto noto anche dall'(omissis) che gestiva un'autonoma piccola Cooperativa, di cui era rappresentante.

La circostanza che l'ordine di servizio fosse conosciuto dall'(omissis) sarebbe assolutamente pacifica e documentata pertanto è assolutamente pacifico, sia per il ruolo dello stesso (omissis), sia per la circostanza che tutti hanno ammesso come avesse già effettuato numerosi trasporti e scarichi di materiale in loco, sicché apparirebbe del tutto gratuita la osservazione della corte di appello sulla circostanza che "non risulta firmato per ricevuta e conoscenza" l'ordine di servizio.

Quindi il beneficio andava applicato, essendo la possibilità di ottenere il beneficio impedita solo dall'eventuale esistenza di una precedente condanna a pena detentiva per delitto.

Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio, della sentenza impugnata.

3. In data **3/10/2018** è stata presentata memoria nell'interesse delle costituite parti civili (omissis) , (omissis) e (omissis) , a firma del comune difensore di fiducia, con la quale si controdeduce in relazione ai motivi di ricorsi proposti dagli imputati e si chiede respingersi l'impugnazione, per l'effetto confermando la sentenza della corte di appello anche per le statuizioni civili, con condanna alle ulteriori spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, i ricorsi vanno rigettati.

2. Il provvedimento impugnato con logica e coerente motivazione, attraverso la rinnovazione istruttoria e un'attenta analisi della motivazione della sentenza di assoluzione di primo grado, giunge alla dichiarazione di responsabilità degli odierni ricorrenti facendo buon uso dei principi in materia di c.d. "motivazione rafforzata".

Va ricordato, infatti, che è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità quello secondo cui, per la riforma di una decisione assolutoria, non è sufficiente una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, ma occorre che la sentenza di appello abbia una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto.

Com'è stato analiticamente ribadito in un condivisibile, arresto di questa Corte (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. il 2015, Di Vincenzo, Rv. 261556) la radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non ~~può~~^{potrebbe} essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma debba fondarsi su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione conflitto valutativo delle prove. E, ancora di recente, si è ribadito che la decisione del giudice di appello, che comporti la totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta,

3. Ebbene, se questi sono i principi giuridici di riferimento, la Corte territoriale pare fare buon governo degli stessi.

La Corte capitolina -in ciò ha ragione di ricorrente- parte dall'assunto che, in fatto, il sinistro occorso all'^(omissis), sia stato causato anche da un suo comportamento imprudente, circostanza di cui evidentemente terrà conto il giudice civile nella quantificazione del danno.

La sentenza, tuttavia, correttamente si colloca nell'alveo del costante *dictum* di questa Corte di legittimità (cfr. *ex multis* questa Sez. 4 n. 7364 del 14/1/2014, Scarselli, Rv. 259321) secondo cui non esclude la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia riconducibile comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal tale comportamento imprudente. (Fattispecie relativa alle lesioni "da caduta" riportate da un lavoratore nel corso di lavorazioni in alta quota, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità del datore di lavoro che non aveva predisposto un'idonea impalcatura - "trabattello" - nonostante il lavoratore avesse concorso all'evento, non facendo uso dei tiranti di sicurezza).

Il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori - si è peraltro affermato in altre condivisibili pronunce- ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (Sez. 4, n. 37986 del 27/6/2012, Battafarano, Rv. 254365; conf. Sez. 4, n. 3787 del 17/10/2014 dep. il 2015, Bonelli, Rv. 261946 relativa ad un caso in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il comportamento del lavoratore che, per l'esecuzione di lavori di verniciatura, aveva impiegato una scala doppia invece di approntare un trabattello pur esistente in cantiere).

In tema di causalità, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorché il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e preve-

olutamente imprevedibile rispetto alla tipologia dell'attività e alle caratteristiche del luogo, ben potendosi prevedere che qualcuno degli autisti, che dovevano scaricare il materiale, nell'avvicinarsi al ciglio della scarpata potesse errare nel mantenere la debita distanza di sicurezza dal predetto ciglio, soprattutto dovendo procedere in retromarcia per effettuare lo scarico.

Né può considerarsi assolto l'obbligo di sicurezza, come pretenderebbe la ricorrente ^(omissis), attraverso il richiamo dell'ordine di servizio del 26/4/2006.

Detto ordine, infatti, come osserva la corte di appello non solo non risulta mai firmato per ricezione dall'^(omissis), ma venne comunicato all'Ispettorato della Polizia Mineraria soltanto in data ^(omissis), quindi successivamente all'incidente, allegandovi due dichiarazioni di esserne a conoscenza sottoscritte dai lavoratori nelle date del ^(omissis) e ^(omissis) sempre successive alla morte dell'^(omissis).

Corretto appare anche il ragionamento relativo all'assoluta inadeguatezza del DSS rispetto all'evento verificatosi, contemplando lo stesso fasi lavorative completamente differenti da quella svolta dall'^(omissis).

5. Le responsabilità della ^(omissis) e del ^(omissis), nelle rispettive qualità, concorrono.

Questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte sottolineato che, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (così questa Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253850 in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose nonostante fosse stata dedotta l'esistenza di un preposto di fatto).

Nel caso che ci occupa, come evidenzia la sentenza impugnata, assolutamente erroneo e non condivisibile è l'assunto del primo giudice secondo cui il posizionamento di barriere e cartelli non era assolutamente esigibile ed era incompatibile con il continuo avanzamento del fronte della scarpata dovuto al continuo scarico del materiale e sarebbe stato insolito ed addirittura sconsigliabile atteso che avrebbe creato un inutile dispendio di energie e causato un ulteriore aggravio per le operazioni di scarico del materiale.

Per la Corte territoriale, che fa proprie le argomentazioni di accusa, la motivazione *de qua* rasenta il livello massimo di illogicità nel momento in cui disconosce mancanze degli imputati così numerose e gravi, oblitera norme di sicurezza e

La sentenza impugnata dà dunque atto, nella sua articolata motivazione, che la presenza di cumuli di sabbia, non costituente barriera, era, quindi, insufficiente ai fini della sicurezza, potendo concretamente accadere che un autista, non prestando la dovuta attenzione alla posizione dei cumuli già presenti sul piazzale o mal calcolando le distanze, andasse avanti superandoli e passando attraverso il varco libero sino ad avanzare oltre il limite di sicurezza per raggiungere il ciglio. E siffatta situazione di rischio e pericolo era prevedibile, date le caratteristiche dei luoghi ed il tipo di attività.

In sentenza si evidenzia anche come non appaia inverosimile che l' (omissis) avesse avuto indicazioni, già in precedenza, di avvicinarsi al ciglio per scaricare direttamente il materiale nei pressi, al fine di lasciare posto nel piazzale ad altri cumuli di materiale, a ciò conducendo le dichiarazioni dell' (omissis) e del teste (omissis) . In particolare quest'ultimo dichiarava che alle volte quando in cantiere non era presente la ruspa, al fine di non occupare tutto il piazzale, scaricavano la sabbia "quasi vicino al ciglio " (v trascr. f 21), secondo le indicazioni di (omissis) cioè dello (omissis): v trascr. f. 24526 ." se potete, la ruspa sta da una parte, se potete. scaricare un p0' là vicino" (v. trascr. ff. 21-26, 29, 33). E quella mattina in cantiere non era presente la pala meccanica.

6. Come evidenziato dagli ispettori della Polizia Mineraria era dunque necessario, al fine di prevenire incidenti, non soltanto il posizionamento di cartelli di avvertimento ma anche di barriere che potevano anche consistere in nastri gialli posizionati al limite invalicabile, da potere spostare ad ogni avanzamento dello spiazzo e certamente era necessaria la massima sorveglianza degli addetti al controllo.

Al contrario al momento dell'incidente non solo mancavano gli avvertimenti e qualunque presidio di sicurezza idoneo ma era anche assente il sorvegliante (omissis) che avrebbe dovuto sospendere l'attività che avveniva in condizioni di rischio e che, se fosse stato presente, avrebbe ben potuto controllare che lo scarico del materiale avvenisse in sicurezza, impedendo all' (omissis) di effettuare la manovra pericolosa, soprattutto perché offuscato dal sole della mattina, che all'ora dell'incidente era rasente, come affermato dall'Ing. (omissis) , consulente tecnico dell'imputata (omissis) , al f. 30 della sua relazione acquisita in atti all'udienza del 12/7/2010.

Va aggiunto che non appare rilevante la mancanza di dissesti nella collinetta da cui è caduto l'autoveicolo condotto dalla persona offesa, a fronte, comunque, della presenza di un ciglio pericoloso e della mancanza di qualunque segnaletica e/o dispositivo amovibile di cui si è detto in precedenza.

In definitiva, va dunque riaffermato il principio che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro quale responsabile della sicurezza gravato non solo dell'obbligo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente la loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro" (vedasi anche questa Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014 dep. il 2015, Ottino, Rv. 263200). E che, qualora sussista la possibilità di ricorrere a plurime misure di prevenzione di eventi dannosi, il datore di lavoro è tenuto ad adottare il sistema antinfortunistico sul cui utilizzo incida meno la scelta discrezionale del lavoratore, al fine di garantire il maggior livello di sicurezza possibile Sez. 4, n. 4325 del 27/10/2015 dep. il 2016, Zappalà ed altro, Rv. 265942).

Va anche ricordato che la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, come nel caso che ci occupa, non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (così Sez. 4, n. 24958 del 26/4/2017, Rescio, Rv. 270286 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale).

8. Infondato appare anche il ricorso del ^(omissis), direttore dei lavori e responsabile del servizio prevenzione e protezione come qualificato nel D.S.S. nella "Scheda amministrativa e tecnica della cava" (così il D.S.S. f. 69).

Costituisce *ius receptum* di questa Corte il ^{principio} ~~principio~~ per cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il secondo ad omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose (Sez. 4, n. 2814 del 21/12/2010 dep. il 2011, Di Mascio, Rv. 249626).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che, in tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la

indicati come necessari nella loro relazione, certamente non intendevano indicare "barriere di cemento" (v. trascr. f. 22). Del resto – come si legge nel provvedimento impugnato – che l'apposizione di segnali o barriere fosse un'operazione materiale possibile e attuabile si evince dallo stesso D.S.S. che per altri processi di lavorazione contiene prescrizioni simili a quelle che avrebbe dovuto prevedere per l'attività in oggetto.

La Corte territoriale ricorda in proposito che dallo stesso D.S.S. si rileva che per altri processi di lavorazione erano previsti presidi di sicurezza, sia pure spostabili, ritenuti tecnicamente possibili e non dispendiosi, mentre nulla risultava invece indicato come rischio e individuato come misura di sicurezza e tutela per la specifica attività di stoccaggio di cui era incaricato l'(omissis). Si palesava poi imprescindibile la continua sorveglianza dell'attività di scarico, stante la pericolosità della manovra anche per il fatto che i mezzi dovevano procedere in retro-marcia per poi scaricare.

Il (omissis), invece, nella qualità, si limitava alla redazione di un ordine di servizio assolutamente inadeguato in quanto non seguito dall'installazione di cartelli indicanti il limite invalicabile con pericolo di caduta e di transenne, quanto meno mobili, che materializzassero sul luogo il limite di sicurezza dal ciglio.

Per i giudici del gravame del merito, condivisibilmente, desta, poi, perplessità il fatto che non risulti documentalmente provato che il predetto ordine di servizio datato 26/4/2006 sia stato portato a conoscenza degli operatori nell'immediato e quantomeno, per quanto qui interessa, in epoca precedente l'incidente, risultando invece, come già evidenziato in precedenza, che il (omissis) solo in data 19/9/2006, cioè alcuni giorni dopo l'incidente, ebbe a comunicare all'Ispettorato della Polizia Mineraria il predetto ordine di servizio controfirmato dallo (omissis), allegando due dichiarazioni di essere a conoscenza dell'ordine di servizio sottoscritte dai lavoratori nelle date successive all'incidente, del (omissis) e (omissis) (v. consulenze ing. (omissis) e ing. (omissis)).

In ogni caso è provato che l'ordine di servizio non risulta firmato per ricevuta e conoscenza dal defunto (omissis).

Va rilevato ancora che, con motivazione corretta in punto di diritto, la Corte capitolina rileva che il (omissis) nemmeno ^{può} ~~invocare~~ ^{va} a sua discolpa il comportamento imprudente dell'(omissis), in quanto il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha negligenzemente ommesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verificano condotte imprudenti da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa (così questa

Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sul riferimento ai precedenti penali dell'imputato).

Non va dimenticato, peraltro, che costituisce *ius receptum* il principio per cui legittimamente il beneficio della sospensione condizionale della pena è negato dal giudice in base a prognosi sfavorevole nella quale rientrano, oltre le sentenze di condanna riportate dall'imputato, anche i precedenti giudiziari di cui all'art. 133 cod. pen. in quanto il giudizio prognostico ex art. 164, comma primo, cod. pen., per altro, è del tutto indipendente dai limiti relativi alla misura della pena fissati dall'art. 163 cod. pen. che determinano la concedibilità in astratto del beneficio ma non certo il contenuto favorevole della prognosi (così questa sez. 4, n. 4073 del 23.2.1996, Avena, rv. 205188).

10. Al rigetto del ricorso consegue, *ex lege*, la condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili (omissis) , (omissis) e (omissis) , che liquida in complessivi euro 3500,00 oltre accessori di legge


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili (omissis) , (omissis) e (omissis) , che liquida in complessivi euro 3500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 9 ottobre 2018

Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Carla Menichetti



7

Depositata in Cancelleria

Oggi, 12 NOV. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

Depositata in Cancelleria

Oggi, 12 NOV. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra